

REDDITO IMPRESA E IRAP***Servizi infragruppo, inerenza e onere della prova***

di Fabio Landuzzi

La sentenza della **Corte di Cassazione n. 25999** depositata il **10.12.2014** ha riconosciuto la legittima **detrattabilità dell'Iva** assolta da una società sulle fatture emesse da altra impresa appartenente allo stesso gruppo in relazione alla **prestazione di servizi amministrativi** di vario tipo (contabilità generale, controllo di gestione, certificazione di qualità, controllo degli acquisti, ecc.). Con questa sentenza, la Suprema Corte ritorna quindi nuovamente sulla questione dibattuta riferita alla **prova della inerenza** delle spese sostenute per **servizi ricevuti da altre società del gruppo** in forza di accordi di ripartizione di costi centralizzati a fronte della disponibilità contrattuale di molteplici servizi di varia natura.

La contestazione era sorta a seguito di una verifica dell'Agenzia delle entrate la quale, rispetto all'applicazione di un tipico **accordo infragruppo di cost sharing fra imprese italiane**, riteneva che il **criterio di ripartizione dei costi** fra le società del gruppo applicato nel caso di specie, basato sulle **ore di lavoro** dedicate dai lavori dipendenti della società che prestava i servizi, non fosse corretto in quanto **privo dei requisiti di certezza ed oggettività**; l'Amministrazione riteneva infatti che il **criterio corretto** avrebbe dovuto consistere nel **volume d'affari** delle varie società oppure nel **numero delle fatture** emesse. Di conseguenza, eccependo il difetto dei suddetti requisiti contestava, dapprima, la **congruità dei corrispettivi**, ed inoltre, ritenendo assente una documentazione tale da consentire la riconducibilità dei costi addebitati alle prestazioni ricevute, contestava **l'inerenza delle spese**, conclusivamente negando la detrazione dell'intera Iva assolta dalla società committente sulle fatture in oggetto.

La Suprema Corte, a partire dal fatto che nel caso di specie non era mai messa in dubbio la **reale esistenza del rapporto economico** in essere fra le due società, compie un articolato e puntuale ragionamento sul tema della **ripartizione dell'onere della prova**. Osserva dapprima che quando l'Amministrazione intende contestare la corrispondenza fra la situazione evidenziata nei documenti contabili, nei registri e nelle dichiarazioni fiscali del contribuente, e la realtà fattuale, essa ha l'**onere di fornire la prova dei fatti constitutivi** della propria pretesa. In questo senso, richiamando propri precedenti arresti, la **Cassazione** rammenta che **l'Amministrazione** non può limitarsi ad una generale non accettazione della documentazione del contribuente, dovendo invece fondare la propria contestazione su **elementi anche indiziari** (Cass. 21953/07). Solo una volta che gli elementi forniti dall'Amministrazione fossero ritenuti dotati dei caratteri di **gravità, precisione e concordanza**, allora il contribuente sarà chiamato a fornire prova contraria.

I **principi** sopra richiamati sono applicabili, secondo la Cassazione, non soltanto quando si discute dell'esistenza della prestazione, bensì anche quando si tratta di **congruità dei**

corrispettivi e di inerenza delle spese.

In merito alla **congruità**, tocca all'Amministrazione fornire **prova della manifesta illogicità od anomalia** della condotta del soggetto economico, mentre è affermato che la **mera appartenenza al medesimo gruppo non può far ritenere l'operazione viziata** di per se stessa se non ne è provata la antieconomicità.

Analogo ragionamento in relazione al tema della **inerenza della spesa**: anche con riguardo a questo aspetto, la prova dell'Amministrazione deve fondarsi su argomentazioni logicamente fondate ed **elementi obiettivi**.

Sulla base di questi principi, la Cassazione ha quindi ritenuto che le **motivazioni addotte dall'Amministrazione** per contestare il criterio applicato nella ripartizione dei costi infragruppo fossero del tutto **carenti**; infatti, la **preferenza per uno o per un altro criterio, non è** di per sé stessa una ragione **sufficiente** a poter affermare che il metodo applicato dal contribuente sia inadeguato e non idoneo a commisurare la corretta allocazione dei costi sulle società che fruiscono dei servizi.

L'affermazione secondo cui le **schede di lavoro dei dipendenti** non darebbero prova certa e oggettiva della ripartizione dei costi e della effettività dei servizi resi, non è quindi a giudizio della Cassazione motivata e dimostrata su adeguate basi logiche, tali da poter consentire che esista una reale dicotomia fra la realtà fattuale e la rappresentazione contabile espressa nelle fatture.